

Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.)

a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini
e Francesco Senatore

Federico II University Press



fedOA Press

De processibus ordinandis



Conclusionem factam teneatur magistrus
causa facta iudici de causa cognoscenda
fra octo dies a die conclusionis ordinandae
signato per numerum cartarum in quo
scripti presentatione uel a citatione
inclusiue appareat descriptus ita
terum sine preposteratione sequatur.
lesimi. Indictionis. Mensis. Diei et loci. Cum descriptioe

REGNA

Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale

Direzione scientifica

Cristina Andenna (Technische Universität Dresden), Claudio Azzara (Università degli Studi di Salerno), Ignasi J. Baiges Jardí (Universitat de Barcelona), Guido Cappelli (Università degli Studi di Napoli L'Orientale), Pietro Corrao (Università degli Studi di Palermo), Fulvio Delle Donne (Università degli Studi della Basilicata), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Chiara De Caprio (Università degli Studi di Napoli Federico II), Bianca de Divitiis (Università degli Studi di Napoli Federico II), Amalia Galdi (Università degli Studi di Salerno), Giuseppe Germano (Università degli Studi di Napoli Federico II), Benoît Grévin (CNRS-LAMOP, Paris), Antonietta Iacono (Università degli Studi di Napoli Federico II), Vinni Lucherini (Università degli Studi di Napoli Federico II), Olivier Mattéoni (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Tanja Michalsky (Bibliotheca Hertziana, Roma), Joan Molina Figueras (Universitat de Girona), Francesco Montuori (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Panarelli (Università degli Studi della Basilicata), Eleni Sakellariou (University of Crete), Francesco Senatore (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Storti (Università degli Studi di Napoli Federico II)

*I contributi originali pubblicati nei volumi di questa collana sono sottoposti
a doppia lettura anonima di esperti (double blind peer review)*

Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.)

a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini
e Francesco Senatore

Federico II University Press



fedOA Press

Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.) / a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini e Francesco Senatore. - Napoli : FedOAPress, 2026. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale ; 14)

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-396-7

DOI: 10.6093/978-88-6887-396-7

ISSN: 2532-9898



Publicato con i fondi del PRIN – Progetto di ricerca di interesse nazionale 2020 n. 202032CZ3B *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, anni 2022-25 (coordinatore nazionale Francesco Senatore) erogati tramite il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

In copertina: *De modo procedendi in causis civilibus*, Napoli, 30 ottobre (2 novembre) 1477, stampato a Napoli da Francesco del Tупpo intorno al 1490 (if00067000), particolare.

© 2026 FedOAPress – Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II

Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”

Piazza Bellini 59-60

80138 Napoli, Italy

<http://www.fedoapress.unina.it/>

Published in Italy

Prima edizione: febbraio 2026

Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International

*Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale.
Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*

Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN 2020, n. 202032CZ3B)

diretto da Francesco Senatore

VOLUMI PUBBLICATI DAL PROGETTO

1. *Il potere messo per iscritto. Scritture e funzionamenti nel Regno di Napoli (XIV-XVI sec.)*, a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini e Francesco Senatore, Napoli, FedOApress.
2. *Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XIV-XVI sec.)*, a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini e Francesco Senatore, Napoli, FedOApress.
3. *Dinamiche economiche e insediative fra centro e periferia nel Mezzogiorno bassomedievale*, a cura di Mariarosaria Salerno, Napoli, FedOApress.
4. *Il Grande Archivio della Camera della Sommaria: ordinamenti e riordinamenti tra XVII e XX secolo*, a cura di Gianluca Falcucci e Francesco Senatore, Napoli, FedOApress.
5. *Le Carte Aragonesi Varie nell'Archivio di Stato di Napoli. Regesti*, a cura di Francesco Senatore e Maria Rosaria Vassallo, Napoli, FedOApress.
6. *Censimento e guida degli inventari antichi dell'Archivio di Stato di Napoli*, a cura di Gianluca Falcucci e Ferdinando Salemmè, Napoli, FedOApress.
7. *I Relevi di Principato Ultra e Capitanata (1448-1539) e di Terra d'Otranto e Terra di Bari (1480-1558) nell'Archivio di Stato di Napoli. Inventario*, a cura di Potito d'Arcangelo, Luciana Petracca, Viola Tamani e Maria Rosaria Vassallo, Napoli, FedOApress.
8. *Guerre nel Regno. Guerre del Regno. Dai Durazzeschi agli Asburgo (1381-1516)*, a cura di Francesco Somaini, Lecce, ESE Salento University Publishing.
9. *Toponimi, percezioni e rappresentazioni territoriali. Letture critiche, metodologie e nuove prospettive tra ricerca e didattica*, a cura di Carla Masetti, Pierluigi De Felice, Rosario Pellegrino e Silvia Siniscalchi, Milano, Ledizioni.

INDICE

Francesco Senatore, <i>Procedure e scritture: il senso di una ricerca</i>	9
Francesco Mastroberti, <i>Il diritto è letteratura. Il processo romano-canonico nel Liber Belial di Iacopo da Teramo</i>	17
Francesco Filotico, <i>Il processo romano-canonico: un excursus storiografico</i>	33
Eleni Sakellariou, <i>Judicial Procedure at the Sacro Regio Consiglio: Loise Coppola vs Roberto Ventura (1478)</i>	63
Maria Rosaria Vassallo, <i>L'attività della Vicaria alla metà del Quattrocento. Prime considerazioni alla luce di due registri giudiziari</i>	89
Giancarlo Vallone, <i>Le magistrature superiori del potentato orsiniano e la fondazione delle Regie Udienze provinciali del Regno meridionale in età aragonese</i>	131
Potito d'Arcangelo, <i>Il tribunale della dogana delle pecore di Foggia (secoli XV-XVI)</i>	163
Gemma Teresa Colesanti, Daniela Santoro, <i>Il registro del viceré di Calabria: problemi di edizione, prospettive di ricerca</i>	199
Luciana Petracca, <i>Le corti di giustizia di Nardò: competenze, natura dei reati e contesto socioculturale</i>	223
Pierluigi Terenzi, <i>Un registro giudiziario del capitano regio dell'Aquila (1495-1496)</i>	251

LE CORTI DI GIUSTIZIA DI NARDÒ: COMPETENZE, NATURA DEI REATI E CONTESTO SOCIOCULTURALE

Luciana Petracca

Il presente contributo ha per oggetto un registro giudiziario di area salentina – raro esempio nel suo genere almeno per quanto concerne il territorio pugliese –, al cui interno sono censite le denunce di vari reati (contro il potere pubblico, contro la persona e contro la proprietà) commessi nella città di Nardò (in provincia di Lecce) sul finire del Quattrocento. L'analisi del resoconto fiscale, oltre a consentire la ricostruzione del locale sistema giudiziario facente capo alle corti della *bagliva* e della *capitania*, restituisce uno spaccato sociale particolarmente significativo sul piano delle relazioni interpersonali. Sullo sfondo di una realtà quotidiana nella quale il risentimento sembra facilmente sfociare in rancore, rabbia, desiderio di sopraffazione e di vendetta, particolare attenzione sarà riservata alle denunce in cui ricorrono come protagoniste le donne, siano state esse accusatrici, accusate o semplici testimoni dei fatti.

This study examines a judicial register from the Salento region – an uncommon document, at least within the context of Apulian territory – which records complaints concerning various offenses (against public authority, individuals, and property) committed in the city of Nardò (province of Lecce) in the late fifteenth century. Beyond enabling the reconstruction of the local judicial system, overseen by the courts of the *bagliva* and *capitania*, the analysis offers a particularly revealing portrait of the social fabric, especially in terms of interpersonal dynamics. Set against the backdrop of an everyday reality in which resentment often appears to escalate into rancor, anger, the desire for domination, and vengeance, special attention will be devoted to those complaints in which women figure as central actors – whether as accusers, accused, or merely as witnesses to the events.

Registri giudiziari, corti di giustizia, Regno di Napoli, Terra d'Otranto.

Judicial sources, courts of justice, Kingdom of Naples, Terra d'Otranto.

1. *Introduzione*

Nella logica di contribuire all'approfondimento delle conoscenze sulle scritture giudiziarie del Mezzogiorno bassomedievale, il presente contributo ha per oggetto un registro contabile di area salentina pertinente l'esercizio della giustizia civile e penale – raro esempio nel suo genere almeno per quanto concerne il territorio

pugliese –, al cui interno sono censite le denunce di vari reati (contro il potere pubblico, contro la persona e contro la proprietà) commessi nella città di Nardò (in provincia di Lecce) sul finire del Quattrocento¹. L'attenzione per la dimensione puramente contabile-finanziaria, che ne ha ispirato la compilazione, rende la nostra fonte poco o affatto eloquente sul piano del funzionamento dell'attività processuale, così come sulle pratiche procedurali e organizzative delle curie periferiche; ciononostante, e per quanto non prevalenti, diversi risultano gli elementi di interesse riconducibili alla sfera giudiziaria e comunque utili alla riflessione su più aspetti e temi di ricerca².

Riguardo al contesto storico-geografico di riferimento, ci troviamo nell'estremo lembo della penisola salentina. Nella seconda metà del XV secolo, annessa ormai al regio demanio (nel 1463) la signoria del principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, l'intera Terra d'Otranto – inclusa l'area compresa nel territorio di Nardò – aveva registrato una spiccata frantumazione della geografia feudale e del dominio signorile³. Col favore della Corona si erano consolidate antiche e nuove casate, la cui forza poggiava principalmente sull'esercizio di diritti e prerogative di carattere politico, economico e giudiziario. Nardò, città agricola al centro di una fertile piana di oliveti e vigneti, conosce, sia pur per un breve periodo, l'egemonia

¹ Si ritorna in questa sede su una fonte, particolarmente preziosa, già esaminata da chi scrive in un precedente articolo, di cui si ripropongono alcuni passaggi: L. Petracca, *Giustizia e società nel Meridione d'Italia: prime indagini alla luce di un registro giudiziario di area salentina, sec. XV*, «Itinerari di Ricerca Storica», vol. 35/1 (2021), pp. 75-94.

² Per una prima panoramica degli studi sulle scritture giudiziarie e sulle possibili piste di ricerca, si rinvia ai volumi miscelanei: *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, cur. A. Giorgi - S. Moscadelli - C. Zarrilli, I, Roma 2012; *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'età Moderna*, cur. M. Benedetti - A. Santangelo Cordani - A. Bassani, Milano 2019; *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, cur. D. Lett, Roma 2021; *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, cur. A. Bassani - M. Calleri - M.L. Mangini, Genova 2021; e *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncub*, cur. D. Bezzina - M. Calleri - M.C. Mangini - V. Ruzzin, Genova 2022. Si vedano anche i contributi di M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi della storia del crimine e della giustizia criminale*, «Studi storici», XXIX (1988), 2, pp. 491-501; e Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 voll., Milano 2009; e il più recente articolo di I. Aurora, *La giustizia del conte. Riflessioni su documenti giudiziari e tribunali feudali nel salernitano nel tardo Trecento*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 136/1 (2024), pp. 233-251.

³ Per un quadro d'insieme sulla feudalità idruntina all'indomani della morte del principe Orsini, si rimanda a L. Petracca, *Politica regia, geografia feudale e quadri territoriali in una provincia del Quattrocento meridionale*, «Itinerari di Ricerca Storica», n. ser., 2 (2019), pp. 113-139.

del duca Angilberto del Balzo, ma vede anche emergere un tessuto sociale variamente articolato e diviso tra il ceto dei “gentilomini” e quello dei “popolani”⁴.

Nonostante la limitata prospettiva temporale, la documentazione in questione, enunciando i nomi degli imputati, unitamente al motivo e all’entità pecuniaria della loro condanna, si rivela di particolare interesse. Essa consente, tra le altre cose, di ricostruire, per sommi capi, la composizione del locale sistema giudiziario (costituito, come si vedrà, da due corti), nonché di cogliere legami relazionali e situazioni fattuali rivelatori di comportamenti sociali particolarmente aggressivi e violenti. Sullo sfondo di una realtà marcatamente rurale, nella quale risentimento e frustrazione sembrano facilmente sfociare in rabbia e istinto di sopraffazione, particolare attenzione sarà riservata alle denunce in cui ricorrono come protagoniste le donne, siano state esse accusatrici, accusate o semplici testimoni dei fatti.

Prima di entrare in argomento con l’esame della fonte e di alcuni dei possibili ambiti di approfondimento che la stessa consente di indagare, si è ritenuto opportuno illustrare in breve il funzionamento del sistema giudiziario all’interno del Regno, con particolare riguardo per l’esercizio della giurisdizione baronale, sotto la quale ricadeva la città di Nardò prima di essere annessa, sia pur temporaneamente, al regio demanio⁵.

2. *L’amministrazione della giustizia baronale*

A partire dalla crisi della monarchia angioina provocata dalla secessione siciliana nel 1282, i sovrani di Napoli avevano intrapreso una politica più conciliante, e per certi versi quasi più disponibile, nei confronti di quelle forze sociali (innanzitutto baronaggio e comunità cittadine) il cui sostegno, o quanto meno la mancata ostilità, si rivelavano indispensabili per la stabilità del Regno. I primi segni di cedimento da parte della Corona in materia feudale sono ravvisabili già a partire dai cosiddetti “capitoli di San Martino”, promulgati dal principe Carlo di Salerno su mandato del

⁴ Cfr. in merito il *Codice Diplomatico Aragonese*, ed. F. Trinchera, III, Napoli 1874, pp. 53-55. Tra i primi, il gruppo più prestigioso era costituito dalle famiglie di più antica nobiltà e tradizione feudale, le quali, legate da vincoli di parentela alle principali casate di Terra d’Otranto, univano al governo di feudi una presenza attiva nella vita politica cittadina (come, ad esempio, i Samblasio o de Santo Blasio, i della Porta e i Montefusco).

⁵ Nel 1497 la città fu nuovamente infeudata e concessa a Bellisario Acquaviva. Cfr. L. Volpicella, *Regis Ferdinandi primi liber (10 maggio 1486-10 maggio 1488), corredato di note storiche e biografiche*, Napoli 1916, n. LXXXIV, p. 139.

padre nel 1282, grazie ai quali venne attribuito ai baroni il potere di *bannum* nelle cause civili, la cui ammenda non superasse la somma di un augustale⁶.

Per quanto la disposizione regia, sancendo la liceità dell'intervento baronale entro precisi ambiti, fosse stata introdotta al fine di limitare dilaganti forme di abuso, essa ammetteva e legittimava di fatto una delle principali rivendicazioni del ceto baronale, e vale a dire l'ampliamento degli ambiti di giurisdizione. Cosicché se in età federiciana la feudalità beneficiò solo in via eccezionale della concessione del potere giudicante (sempre limitatamente al civile), sotto gli Angiò la giurisdizione civile fu accordata a tutti i titolari di feudi in ragione della stessa investitura, fino a comprendere, in alcuni casi, anche il riconoscimento del doppio imperio⁷. Tale attribuzione divenne sempre più frequente a partire dalla seconda metà del XIV secolo, innescando un deciso incremento del peso della feudalità nella vita politica e sociale delle province meridionali, e in maniera ancor più rilevante in quella delle comunità sottoposte.

Con l'avvento della dinastia aragonese il ruolo giurisdicente del baronato fu ulteriormente potenziato. Nell'ultima tornata del Parlamento di San Lorenzo, il 9 marzo del 1443, Alfonso, da poco asceso al trono dopo il lungo conflitto col pretendente angioino e incalzato dalle richieste della feudalità, che aveva finanziato le sue imprese, concesse il mero e misto imperio a «tutti li baroni»⁸. In realtà, se ciò allargava di molto la sfera giurisdizionale della feudalità, è altrettanto vero che non tutti i titolari di feudi potevano considerarsi «baroni». Infatti, per quanto tale titolo si avviasse ormai a connotare l'intera classe feudale in tutta la sua eterogeneità, in quegli anni esso era ancora riservato ai soli feudatari maggiori, più potenti e capaci di condizionare le sorti della monarchia⁹. D'altro canto, la concessione di Alfonso,

⁶ G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto e alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, p. 104.

⁷ Per l'età federiciana, si rimanda a B. Pasciuta, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», 45/2 (1998), pp. 363-412, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali». Per i cedimenti angioini relativi all'amministrazione della giustizia, si vedano invece i classici studi di R. Trifone, *La legislazione angioina*, Napoli 1921; e di R. Moscati, *Ricerche e documenti sulla feudalità napoletana nel periodo angioino*, «Archivio storico per le province napoletane», 20 (1934), pp. 224-256; e 22 (1936), pp. 1-15.

⁸ E. Scarton - F. Senatore, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*, Napoli 2018, p. 122.

⁹ Sull'argomento, fondamentale è il rinvio agli studi di Vallone, *Iurisdictio domini* cit., pp. 13-17 e 129-133; Id., *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 387-403; Id., *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre*, in *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto*

che non aveva fatto altro che riconoscere uno stato di fatto già ampiamente consolidato, non privava il sovrano del diritto di esercitare le più alte prerogative del potere regio dal momento che la detenzione del doppio imperio restava a tutti gli effetti subordinata al conferimento di un privilegio di carattere personale¹⁰.

Il *merum et mixtum imperium* comprendeva in generale sia il potere di infliggere le tre massime pene, «e cioè la pena *mortis naturalis*, *mortis civilis* [l'esilio] e *membranorum abscissionis*»¹¹ – era questa l'area di pertinenza del *merum imperium* –, sia quello di decidere in civile su temi come la *bonorum possessio*, la *missio in possessionem* e la *restitutio in integrum*, che rientravano invece nella categoria del *mixtum imperium*, concernente anche una residuale giurisdizione penale¹². Si precisa, però, che il potere giudiziario dei baroni investiti del doppio imperio in materia penale non andava oltre il primo grado di giudizio (sebbene fossero previste impugnazioni o, più genericamente, appelli interni al primo grado), al termine del quale, in base ai criteri della *praeventio*, della *denegata iustitia* e dell'interesse della Curia Regia, i loro vassalli potevano ricorrere in appello al sovrano, garante supremo della giustizia¹³.

In qualità di detentore di alte funzioni giudiziarie, esplicitamente concesse mediante regio privilegio, il barone andava a ricoprire nelle terre infeudate un ruolo decisamente maggiore a quello del capitano regio, col conseguente trasferimento di importanti *iura regalia*, come, ad esempio, le speciali facoltà previste dalle «quattro lettere arbitrarie» risalenti a Roberto I d'Angiò. Si trattava di importanti prerogative procedurali, introdotte con l'intento di favorire la semplificazione del sistema giudiziario in ambito penale, inclusa la discrezionalità di commutare le pene cor-

(1399-1463), Atti del Convegno di Studi (Lecce, 20- 22 ottobre 2009), cur. L. Petracca e B. Vetere, Roma 2013, pp. 247-334. Utili anche i lavori di A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli*, I, Napoli 1983, partic. pp. 249-250; e G. Cirillo, *La cartografia della feudalità del Regno di Napoli nell'età moderna: dai grandi stati feudali al piccolo baronaggio*, in *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia Meridionale*, cur. A. Musi - M.A. Noto, Palermo 2011, pp. 17-54, partic. 25.

¹⁰ G.I. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli Aragonesi*, Bari 1934 (estratto da Annali del Seminario Giuridico-Economico della R. Università di Bari, anno VI, fasc. II), pp. 59-60: «[...] la concessione fu sempre fatta con carattere personale: essa, cioè, non fu una caratteristica, per dir così, reale inerente necessariamente il feudo». Sull'esercizio della giustizia regia in età aragonese e sulle sovrapposizioni e i conflitti con quella feudale, si rinvia in particolare a un saggio di E. Sakellariou, *Royal justice in the Aragonese Kingdom of Naples: theory and the realities of power*, «Mediterranean historical review», 26 (2011), pp. 31-50.

¹¹ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., p. 20.

¹² *Ibid.*, p. 21.

¹³ Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime. L'area salentina*, Roma 1999, pp. 136-137.

porali in ammende pecuniarie e l'autorizzazione a procedere sommariamente. Il che accresceva «l'arbitrio e l'indisciplina» dei baroni a danno sia dei loro vassalli, sia della stessa monarchia, dalla quale derivava, in dottrina, l'esercizio di un potere delegato, che *de facto* si andava però a configurare «come un diritto di signoria reale»¹⁴.

In altre parole, le concessioni della competenza penale, sempre più diffuse a partire dai regni di Roberto I e di Giovanna I, congiuntamente all'incremento delle prerogative patrimoniali e fiscali, non solo andavano a condizionare i rapporti politici e sociali tra le comunità locali e i rispettivi feudatari, ma rappresentavano per questi ultimi uno straordinario strumento di potere, la raggiunta legittimazione e la piena affermazione del dominio signorile¹⁵.

Con la concessione del doppio imperio, sempre più generalizzata nella seconda metà del Quattrocento, il titolare di un feudo, oltre a disporre di un *bancum iustitiae* per l'esercizio della giurisdizione civile, «che a un certo punto s'interpretò come il potere di istituire il baglivo»¹⁶, presiedeva –, o affidava a capitani di sua nomina –, anche una corte di giustizia (la *capitania*) competente *in criminalibus* e nelle cause che esulavano dalla sfera di azione della bagliva (eccendenti il valore di un augustale o che restavano irrisolte).

A differenza della magistratura locale della bagliva, che – almeno relativamente alla Terra d'Otranto – aveva sede in quasi tutti i centri abitati, la corte del capitano era istituita solo presso le comunità maggiori, cui facevano capo per la materia penale i vassalli residenti nel territorio del distretto di competenza¹⁷.

La carica di baiulo, che aveva scadenza annuale per favorire il continuo ricambio, era solitamente affidata in gestione a esponenti di rilievo della società locale, scelti direttamente dal feudatario (*ad credenciam*) o mediante gara di appalto (*ad extalium*), aperta ai candidati in grado di anticipare l'introito annuale dello stesso ufficio¹⁸.

¹⁴ G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, in *Storia d'Italia*, dir. Galasso, vol. XV/1, Torino 1992, p. 744.

¹⁵ S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014, pp. 372-375.

¹⁶ Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* cit., p. 149.

¹⁷ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., pp. 21-25, 103-106. Molto più articolata sembrerebbe invece la situazione in altre province del Regno. Nel cosentino, ad esempio, la giurisdizione di una bagliva poteva estendersi anche su più casali; mentre in alcune aree di Terra di Lavoro le corti capitaneali risultano attestate anche presso comunità piuttosto piccole, come il borgo di Valentino (l'attuale San Valentino Torio). Si rinvia in merito, al caso esaminato da Sakellariou, in *Royal Justice in the Aragonese Kingdom* cit., pp. 31-32.

¹⁸ La doppia possibilità è contemplata nella Const. I, 71 del *Liber Augustalis*, che recita: «bailationes omnes ubique per regnum a kalendis septembris inchoari precipimus, sive in extalium

Non erano rari però i casi in cui il barone (al pari di quanto disponeva il sovrano nelle terre demaniali) decidesse di affittare o alienare la bagliva a titolo feudale o allodiale in favore delle singole università o di privati¹⁹.

Le competenze di questa magistratura riguardavano sostanzialmente due ambiti: quello prettamente giurisdizionale (in materia civile), che le fonti indicano col termine *bancum iustitiae*, e quello fiscale, per il quale risulta più appropriata la definizione *cabella baiulacionis*. E infatti, oltre a presiedere la locale corte di giustizia, composta da un numero variabile di giudici e da un notaio degli atti, al baiulo (o ai baiuli) era demandata anche la riscossione del prelievo fiscale, variabile a seconda della località infeudata²⁰. Si ricorreva solitamente al tribunale baiulare per convalidare l'esito dubbio di contratti e di obbligazioni, per il mancato pagamento di canoni, per confermare una donazione o un testamento, o comunque per risolvere contenziosi circa il possesso e i confini di proprietà. Si precisa, tuttavia, che le controversie giuridiche per le quali la corte della bagliva non riusciva a trovare una soluzione, mediante l'accordo tra le parti, passavano, di conseguenza, al vaglio della corte capitanale. Questo spiegherebbe il motivo della presenza di reati concernenti

sive ad credenciam collocentur». Utile in merito il rinvio a Vallone, *Interpretare il Liber Augustalis*, «Historia et ius», 13 (2018), pp. 1-74, partic. 50-51. La cessione della baiulatio «in extaleum» o «in credenciam» è prevista anche nella normativa angioina. Cfr. il capitolo *In primis officio* (ed. in Trifone, *La legislazione angioina* cit., p. 85).

¹⁹ R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012, p. 103.

²⁰ Sulla bagliva oltre al datato, ma sempre utile, saggio di G. Racioppi, *Gli statuti della Bagliva delle antiche comunità del Napoletano*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 6 (1881), pp. 349-377; e 7 (1882), pp. 508-519; si rinvia a G.I. Cassandro, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari 1943, pp. 210-214; Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* cit., pp. 134-139; Id., *Le terre orsiniane* cit., pp. 247-334, partic. 274-286, e F. Senatore, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, I, Roma 2018, pp. 170-179. Si vedano anche C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale*, Galatina 2004, pp. 106-119; A. Airò, «Et signanter omne cabella et dacia sono dela detta università.» *Istituzioni, ambiente, politiche fiscali di una 'località centrale': Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI secolo*, in *Storia di Manfredonia*, I: *Il Medioevo*, cur. R. Licinio, Bari, 2008, pp. 187-189; P. d'Arcangelo, *La Capitanata urbana tra Quattro e Cinquecento*, Napoli 2017; e G. Vitale, *Percorsi urbani nel Mezzogiorno medievale*, Battipaglia 2016. Per i compiti amministrativi e fiscali dei baiuli di nomina regia, cfr. M. Caravale, *Il Regno normanno di Sicilia*, Milano 1966, pp. 332-334, 347-349 e 370-377; e C.E. Tavilla, *L'uomo di legge*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle IX Giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1989), cur. G. Musca, Bari 1991, pp. 359-394: 370-371. Per Nardò è pervenuta una copia secentesca dei capitoli della bagliva redatti nel 1558. Cfr. *La bagliva di Nardò*, ed. P. Salamac, Lecce 1986.

il danno dato o arrecato tra quelli passati a giudizio del capitano, come nel registro qui esaminato²¹.

Sotto la voce *cabella baiulacionis* potevano invece rientrare differenti diritti e prerogative signorili che interessavano vari aspetti del quotidiano, dalle attività agricole a quelle economiche e commerciali (*ius fondaci, ius plateatici, ius intrature*, ecc.), dalla produzione zootecnica alla macellazione del bestiame (*ius rive sanguinis animalium*), dalla pesca alla gestione delle terre comuni e dell'incolto, considerato riserva signorile. Lo stesso ufficio in genere vigilava sull'andamento delle accise su pesi e misure, sull'igiene degli spazi pubblici, delle botteghe e dei luoghi di mercato, e si occupava della rendicontazione degli introiti redigendo appositi registri. Terminato il mandato, i baiuli feudali rispondevano del proprio operato direttamente al signore.

L'amministrazione della giustizia penale e di quella civile, che esulava dalle competenze della bagliva, era invece affidata al capitano, l'ufficiale più importante dell'amministrazione baronale, responsabile della difesa e dell'esecuzione della volontà signorile. Di estrazione forestiera al fine di garantirne l'imparzialità del giudizio, il capitano, che svolgeva la funzione di intermediario principale tra il barone e le comunità infeudate, presiedeva una corte composta da un giudice o assessore, un notaio incaricato della redazione e della registrazione degli atti, un erario con funzioni di tesoriere, uno o più connestabili per la difesa e alcuni sottogiurati che avviavano le inchieste. Rientravano nelle competenze del capitano la riscossione delle multe inflitte nell'esercizio della giustizia, la supervisione dell'operato di tutti i funzionari attivi nel distretto affidato e la garanzia dell'ordine pubblico (emetteva, ad esempio, sanzioni contro i giocatori d'azzardo, contro chi bestemmiava, chi girovagava di notte senza lume o contro chi sporcava le strade e altri spazi pubblici).

Il conferimento dell'incarico, di durata annuale, non richiedeva necessariamente il conseguimento del titolo di dottore in giurisprudenza, che pur rappresentava un vantaggio per quanti ambivano a una capitania importante. Gli aspiranti capitani si contendevano le sedi e i distretti più prestigiosi, e cioè quelli comprendenti centri di maggiore importanza. Le capitanie più ricche erano affidate a personaggi di provata esperienza e competenza, i quali, spesso esponenti dell'aristocrazia regnicola, percepivano compensi più alti. Le capitanie minori restavano invece appannaggio del notariato. Concluso il mandato, l'ufficiale era sottoposto a sindacato, entro 40 giorni dalla scadenza dal termine dell'incarico, e giudicato da una commissione mi-

²¹ *Infra*, pp. 239-240.

sta, composta da alcuni funzionari del signore e dai rappresentanti delle comunità del distretto di competenza²².

Come già richiamato, la sentenza emessa dal capitano (sia regio quanto feudale) poteva essere impugnata ricorrendo in appello direttamente al sovrano, il quale la sottoponeva a successivi gradi di giudizio nelle corti regie della Vicaria, della Sommaria e del Sacro Regio Consiglio²³.

Infine, strettamente connesso all'ufficio del capitano era quello del mastrodatti, anch'esso di nomina baronale nei centri infeudati e che fungeva da cancelliere. La mastrodattia, competente per la registrazione e la custodia degli atti, incassava i diritti connessi alle funzioni giudiziarie e documentarie della corte capitanale, ma poteva anche affiancare l'attività del tribunale baiulare.

Le entrate di entrambe le curie, quella baiulare e quella capitanale – così come confermato, tra l'altro, dal registro neretino – venivano incamerate dall'erario, che aveva il compito di rendicontarle in un apposito quaderno, successivamente sottoposto al vaglio degli ufficiali regi per i centri demaniali, e al vaglio di quelli baronali in caso di comunità infeudate.

Il riconoscimento al baronaggio di più o meno ampi diritti di giustizia incideva ovviamente sulla composizione del reddito feudale. La quota giurisdizionale del prelievo signorile inglobava gli introiti di baglive, mastrodattie e capitanie. Come già richiamato, ampia e diversificata poteva essere la serie dei diritti esatti dal baglivo nelle diverse province del Regno, e variabile da centro a centro, di conseguenza, era il valore dei cespiti incamerati dall'ufficio. Tale disparità dipendeva da vari fattori come il grado di sviluppo, l'estensione territoriale, il peso demografico, la capacità contributiva e la vivacità economica delle comunità infeudate. Meno rilevanti erano le somme introitate da quelle baglive la cui funzione esattiva si limitava a incassare

²² Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* cit., pp. 134-135; S. Morelli, *Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo*, «Società e Storia», 19 (1996), pp. 487-525, partic. 499-501; C. Massaro, *Amministrazione e personale politico nel principato orsiniano*, in *“Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re”. Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, cur. G.T. Colesanti, Roma 2014, pp. 153-155. Sul ruolo dei capitani in età aragonese, cfr. G. Gentile, *Lo stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 24 (1938), pp. 1-56, partic. 36-38; G. Muto, *Istituzioni dell'Università e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, IX/2: *Aspetti e problemi del Medioevo e dell'Età Moderna*, dir. G. Galasso - R. Romeo, Napoli 1991, pp. 16-67, partic. 30-31; e il più recente articolo di C. Berardinetti, *“La diversità del governo nostro”. I capitani regi nei domini del principe di Salerno dopo la Congiura dei Baroni*, «Società e Storia», 179 (2023), pp. 5-30.

²³ Senatore, *Una città, il Regno* cit., p. 152.

i proventi giudiziari legati alla gestione del *bancum iusticie*, senza contemplare tutta una serie di diritti e di prerogative signorili, che prevedevano obblighi e prestazioni da parte dei sottoposti²⁴.

3. *La fonte*

La fonte contabile al centro delle nostre considerazioni restituisce le entrate incamerate dalla capitania e dall'ufficio baiulare della città di Nardò nell'anno indizionale 1490/1491²⁵. Conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli nel fondo *Relevi* della Regia Camera della Sommaria, il registro è rilegato all'interno di un volume più ampio, il *Libro Singolare 242*, che contiene la documentazione relativa ai cespiti dei feudi confiscati dalla Corona ai baroni ribelli²⁶. La presenza di scritture provenienti dal territorio idruntino, e nello specifico dalla città di Nardò, è motivata dalla partecipazione del suo signore, Angilberto del Balzo, conte di Ugento e di Castro, nonché duca di Nardò, alla congiura dei baroni del 1485-1487²⁷.

Il del Balzo aveva acquistato la città di Nardò il 17 luglio del 1483²⁸. Nella primavera successiva la stessa era però caduta nelle mani dei Veneziani, che nel corso della guerra di Ferrara avevano occupato diversi centri della costa pugliese²⁹.

²⁴ Per un confronto con altre realtà del regno, si rinvia ancora a L. Petracca, *Le terre dei baroni ribelli. Poteri feudali e rendita signorile nel Mezzogiorno aragonese*, Roma 2022, pp. 84-92.

²⁵ Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi: ASNa), *Regia Camera della Sommaria, Relevi e Informazioni, Libro Singolare 242* (d'ora in poi solo: *Libro Singolare 242*), cc. 207r-227v. Per una prima e parziale edizione della sola documentazione riguardante la città di Nardò, si rinvia a S. Sidoti Olivo, *Per il "Libro dei baroni ribelli". Informazioni da Nardò. I. Testi*, «Bollettino Storico di Terra d'Otranto», 2 (1992), pp. 137-174. Fresco di stampa è invece lo studio linguistico del testo a cura di Beatrice Perrone (*La Corte del Capitano di Nardò (1491). Edizione del testo, studio linguistico e glossario*, Firenze 2024).

²⁶ Si rimanda in merito a Petracca, *Le terre dei baroni ribelli* cit.

²⁷ Sulla congiura, si veda E. Scarton, *La congiura dei baroni del 1485-87 e la sorte dei ribelli*, in *Poteri, relazioni, guerra nel Regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, cur. F. Senatore - F. Storti, Napoli 2011, pp. 213-290. Su Angilberto del Balzo, cfr. L. Petracca, *Gli inventari di Angilberto del Balzo, duca di Ugento e conte di Nardò. Modelli culturali e vita di corte del Quattrocento meridionale*, Roma 2013.

²⁸ Volpicella, *Regis Ferdinandi primi* cit., p. 273.

²⁹ *Cronache di M. Antonello Coniger di Lecce*, ed. G.B. Tafuri, in *Opere di Angelo, Stefano, Bartolomeo, Bonaventura, Gio. Bernardino e Tommaso Tafuri di Nardò*, cur. M. Tafuri, 2, Napoli 1851, p. 485. Sull'argomento, cfr. anche V. Zacchino, *L'improbabile città di Nardò nel conflitto veneto-aragonese del 1484*, in *La presa di Gallipoli del 1484 ed i rapporti tra Venezia e Terra d'Otranto*, Atti del convegno

Sebbene coinvolto nella cospirazione contro Ferrante, una volta riconciliatosi con il sovrano – che nel frattempo stava recuperando molte delle posizioni perdute –, il duca riuscì a ottenere la restituzione di Nardò, disposta il 1° settembre 1485³⁰. Ma in ragione di un riavvicinamento al fronte baronale, capeggiato dal fratello maggiore Pirro, principe di Altamura, il 4 luglio 1487 venne arrestato e rinchiuso in Castelnuovo³¹. Di conseguenza tutti i suoi beni e feudi, inclusa Nardò, il cui centro abitato a metà Quattrocento contava una popolazione fiscale di 540 fuochi³², vennero sottoposti a confisca da parte degli ufficiali regi, chiamati a rendere conto dell'amministrazione pregressa e a inventariare ogni singola voce d'entrata³³.

Quanto registrato nel *Libro Singolare 242* relativamente alle scritture riguardanti Nardò occupa nel complesso una ventina di carte che riportano in copia le relazioni fiscali delle due corti di giustizia (la bagliava e la capitania) presenti in città. Estensore materiale del resoconto è il notaio neretino Giampaolo de Nestore, a ciò incaricato su disposizione del regio percettore per le province di Terra d'Otranto e Terra di Bari, Fabrizio de Scorciatis, rappresentato *in loco* dal suo luogotenente e vicario per la provincia idruntina, Giorgio del Balzo. La rendicontazione riproduce quanto documentato in originale presso gli uffici delle suddette corti, quella presieduta dal baiulo e competente in materia civile, amministrativa e fiscale (*Registro della Corte della Bagliava*), e quella presieduta dal capitano e competente in materia penale (*Registro dei Reati e delle Pene*). Entrambe le sezioni furono compilate il 6 marzo del 1491³⁴.

(Gallipoli, 22-23 settembre 1984), Bari 1986, pp. 41-75; F. De Pinto, *Storia di una guerra "italiana": Ferrara (1482-1484)*, in *Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche II*, cur. A. Russo - F. Senatore - F. Storti, Napoli 2020, pp. 281-304; e De Pinto, *La guerra di Ferrara 1482-1484*, Milano 2023.

³⁰ E. Pontieri, *La "guerra dei baroni" napoletani e di papa Innocenzo VIII contro Ferrante d'Aragona in dispacci della diplomazia fiorentina*, «Archivio storico per le Province Napoletane», 3 ser., 9 (1970), lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa (Napoli, 1° settembre 1485), n. 24, p. 240; *Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli. Giovanni Lanfredini (13 aprile 1484-9 maggio 1485)*, ed. E. Scarton, II, Salerno 2005, n. 170, p. 274.

³¹ L. Petracca, *Pirro del Balzo: barone fedele divenuto "adverso" che "pretendeva lui farsi re". Dinamiche politiche e strategie di potere al tempo di Ferrante d'Aragona*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 117 (2015), pp. 381-436.

³² Si veda il *Liber focorum Regni Neapolis* del 1443/47, edito da F. Cozzetto, *Mezzogiorno e demografia nel XV secolo*, Soveria Mannelli 1986, p. 139.

³³ Volpicella, *Regis Ferdinandi primi* cit., doc. 84, p. 139. Analoga situazione di verificò anche presso i domini di altri feudatari ribelli, come il principe di Salerno Antonello Sanseverino, principale *leader* della congiura. Sulla transizione dal governo feudale a quello regio nei territori sequestrati al Sanseverino, si rinvia al già citato articolo di Berardinetti, *"La diversità del governo nostro"*.

³⁴ ASNa, *Libro Singolare 242*, c. 223r.

Riguardo al testo proveniente dalla corte capitanale (cc. 207r-223r), il notaio de Nestore trascrive le registrazioni accolte in due distinti *quinterni*, uno appartenuto al regio erario di Nardò, Ragucio de Vito, l'altro al mastrodatti, il notaio Pando de Pandis, entrambi attinenti alle entrate riscosse nell'VIII indizione (1490/91) dal regio capitano della città, il *magnifico misser* Lucchino Caetani (Caytano) di Napoli³⁵. Il resoconto, che si chiude con le sottoscrizioni autografe dello stesso capitano, del mastrodatti, dell'erario e del credenziere (il contabile), Francesco Tiso di Nardò, riporta 608 procedimenti giudiziari, dei quali 544 si erano conclusi con condanna definitiva e specificazione della pena pecuniaria imposta (espressa in ducati, tarì e grani), 8 restarono in attesa della sentenza d'appello – e dunque le sanzioni non erano state ancora incassate –, in un solo caso c'era stata la riduzione di pena³⁶, mentre per 55 casi non si era giunti a sentenza definitiva («non so stati condannati né assoluti»)³⁷. Per tutti i procedimenti, che seguono il formulario *denunciato/accusato – eventuale denunciante – capo d'accusa – condanna*, sono noti i nomi dell'accusato e dell'accusatore, spesso accompagnati dall'indicazione del luogo di provenienza e della professione esercitata, la tipologia di reato commesso e la pena pecuniaria comminata dall'ufficio (riportata più avanti nella Tab. 2).

Scarne, invece, se non del tutto assenti, si rivelano le informazioni circa lo “spazio del crimine”, ovvero il luogo e il momento esatto in cui lo stesso si sarebbe consumato; ma trattandosi, come anticipato, di scritture d'ufficio a carattere finanziario e fiscale, finalizzate essenzialmente a contabilizzare l'introito giudiziario, la sinteticità e la parzialità della registrazione appaiono del tutto giustificate. Ad ogni buon conto, i dati estrapolabili dal testo ne fanno comunque una fonte privilegiata per lo studio della criminalità nel Mezzogiorno tardo-quattrocentesco: consentono di farsi un'idea sull'estrazione sociale e la provenienza geografica di colpevoli e vittime, di indagare le tipologie di reato più diffuse e i contesti relazionali (parentali, di vicinato, professionali, ecc.) entro i quali gli stessi reati sarebbero stati commessi; si prestano, ancora, a ricerche antropologiche, ad analisi sui flussi e sui livelli migratori e, come si dirà più avanti, anche a diverse altre considerazioni.

Per quanto concerne invece la sezione relativa alle entrate della bagliva (cc. 224r-227v), l'estensore redige un'*informazione iurata*, e cioè una relazione detta-

³⁵ Il napoletano Lucchino Gaetani era stato nominato capitano di Nardò nel 1488. Cfr. *Regesto della Cancelleria aragonese di Napoli*, ed. J. Mazzoleni, Napoli 1951, p. 183.

³⁶ Si tratta del credenziere della bagliva, Nuczo de Micheli, accusato di aver opposto resistenza alla guardia notturna. Cfr. ASNa, *Libro Singolare 242*, 221r.

³⁷ *Ibid.*

gliata dell'ispezione fiscale condotta dal luogotenente Giorgio del Balzo per conto del percettore regio, e formulata sulla base delle deposizioni giurate dei principali esponenti del governo cittadino e dei maggiori locali. A certificare la natura e l'effettiva entità delle entrate percepite dalla regia corte nella città di Nardò furono infatti chiamati, oltre all'erario regio, Ragucio de Vito, e al notaio Francesco Tiso, che svolgeva le funzioni di contabile, anche gli «antiqui et probi homini» Gabriele de Montefusco e Gianpaolo de Nestore, i quali sottoscrissero l'informazione di proprio pugno³⁸. Il testo, allegato di seguito a quello giudiziario della corte del capitano, attesta le competenze della bagliva e i proventi complessivi (pari a 185 ducati) ricavati dall'esazione di vari *iura*. Sono elencati i diritti di *scannagio* o *riva sanguinis*, la *rasone* della piazza, il banco della giustizia, lo *accordo de tocta la Iudeca* che ammontava a 3 ducati l'anno, un ulteriore *accordo de certi iudei venuti novamente*, che rendeva annualmente 3 ducati, 1 tarì e 13 grani e mezzo, e la tassa imposta sul pescato («de le sarde se pigliano alla marina» e «de li foiuni se pigliano alla sturnara»), anche se manca qualsiasi indicazione sui reati contestati nei procedimenti civili³⁹.

Al contrario, il primo dei due resoconti – quello della corte capitana – offre, come già in parte anticipato, un eloquente panorama degli illeciti più diffusi e maggiormente denunciati nella comunità neretina di fine Quattrocento. In esso è possibile imbattersi in una vasta gamma di reati, che possiamo così sintetizzare:

- reati contro il potere pubblico: violazioni delle norme (regie, feudali o municipali) poste a presidio della sicurezza pubblica e degli interessi collettivi (inclusa l'evasione fiscale, la sedizione e la resistenza a un pubblico ufficiale);
- reati contro la persona: condotte che ledono o mettono in pericolo i beni fondamentali dell'individuo come l'integrità, l'onore, la libertà e la vita stessa (quindi ingiurie e minacce verbali, incluse le bestemmie, aggressioni fisiche e tentativi di omicidio);
- reati a sfondo sessuale: adulterio, lenocinio, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale;
- reati contro il patrimonio: furto, appropriazione indebita, danneggiamento di beni altrui, mancato rispetto dei termini di pagamento pattuiti.

³⁸ *Ibid.*, c. 224r.

³⁹ *Ibid.* Le entrate della bagliva di Nardò al tempo della signoria di Angilberto del Balzo ammontavano a circa 160 ducati l'anno, mentre, annessa la città al regio demanio, la stessa bagliva arrivò a fruttare 185 ducati, 4 tarì e 15 grani.

Tab. 1. *Statistica dei reati censiti*

<i>Reato</i>	<i>Violazione della normativa (inclusa l'evasione fiscale)</i>	<i>Sedizione e ribellione</i>
Contro il potere pubblico	Numero di casi: 305 Percentuale: 50,16 %	Numero dei casi: 65 Percentuale: 10,70%
<i>Reato</i>	<i>Ingiurie e minacce verbali (incluse le bestemmie)</i>	<i>Aggressioni fisiche e tentativi di omicidio (inclusi i reati a sfondo sessuale)</i>
Contro la persona	Numero dei casi: 86 Percentuale: 14,14%	Numero dei casi: 57 Percentuale: 9,37%
<i>Reato</i>	<i>Furto e danneggiamento di beni altrui</i>	<i>Mancato rispetto degli accordi</i>
Contro il patrimonio	Numero dei casi: 48 Percentuale: 7,89 %	Numero dei casi: 47 Percentuale: 7,73%

Se per i reati commessi contro il potere pubblico l'accusa era mossa direttamente dall'autorità preposta, spesso informata da spie o accusatori segreti⁴⁰; per quelli contro la persona e la proprietà privata era la stessa parte lesa a sporgere denuncia presso la corte capitanale.

Insufficiente per approfondire le procedure processuali e il loro funzionamento – dalla denuncia all'ascolto delle deposizioni, alla sentenza finale –, la relazione fiscale si presta, tuttavia, a varie chiavi di lettura: oltre a riproporre scene di vita reale e dinamiche relazionali, che coprono lo spettro delle più comuni situazioni di lite, disaccordo e scontro, prefigurando quello che sarebbe potuto essere il processo vero e proprio, da intendersi come un «grande teatro sociale nel quale giocano un ruolo molti protagonisti»⁴¹, essa restituisce precise identità sociali, etniche e culturali. In ragione di ciò, quello che a una prima lettura potrebbe apparire solo una sterile elencazione di nomi e di cifre, si rivela, invece, a più attenta analisi, una valida spia per cogliere e ricostruire molteplici dimensioni, che vanno dalla storia istituzionale alla storia sociale, dalla storia della mentalità e del costume a quella economica e del diritto. È inoltre possibile sfruttare i dati del resoconto per far luce su temi e

⁴⁰ Si veda, ad esempio, il caso di Cola Lillo “serviente”, che ricorre ben 15 volte nelle vesti di accusatore, o quanto testimoniato dal seguente passo: «Martino de Corilliano, jncusato secreto, che jucao alli dadj» (cfr. ASNa, *Libro Singolare 242*, c. 207v).

⁴¹ M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, p. 13.

aspetti specifici, come le relazioni di genere⁴², la convivenza tra cristiani ed ebrei o l'emarginazione/integrazione delle diverse minoranze.

Solo per fare un esempio, scorrendo l'elenco dei nomi di coloro che incorsero nella sanzione giudiziaria, appare subito evidente quanto il numero dei cittadini di origine ebraica, slava, albanese e greca (anche se non mancano nomi di mercanti lombardi, veneti e toscani) fosse superiore a quello degli autoctoni. Sembra quasi che le minoranze etniche e religiose, così come le presenze forestiere, fossero sottoposte a un più attento e serrato controllo da parte delle autorità locali, preoccupate di garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e la pace sociale⁴³. È noto, tra l'altro, come nel Mezzogiorno la condizione degli ebrei non fosse sempre facile a causa di ripetuti episodi di intolleranza, anche da parte degli ufficiali regi, e soprattutto nei momenti di più acuta crisi economica e/o politica. In tali frangenti quella che da sempre era stata una "naturale" diffidenza dei cristiani verso gli ebrei, economicamente ben attrezzati e dediti a una diversificata attività finanziaria e commerciale, poteva trasformarsi, sull'onda di una recrudescenza antiggiudaica, anche in aperta ostilità, foriera di una pericolosa e incontrollabile violenza⁴⁴.

⁴² Sulle implicazioni della violenza in termini di storia di genere, si limita il rinvio a M. Sbricoli, *'Deterior est condicio foeminarum'. La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, cur. G. Calvi, Roma 2004, pp. 73-91; S. McDougall, *Bigamy: A Male Crime in Medieval Europe?*, «Gender & History», 22/2 (2010), pp. 430-446; *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, cur. S. Feci - L. Schettini, Roma 2017; *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, cur. A. Esposito - F. Franceschi - G. Piccinni, Bologna 2018; A. Feniello, *Vittime collaterali nel conflitto fra cristiani e musulmani (sud Italia e Sicilia)*, in *Violenza alle donne* cit., pp. 307-328; e G.T. Colesanti - D. Santoro, *Crimini contro le donne. Storie di violenza nel Mezzogiorno medievale*, in *I registri della giustizia penale* cit., pp. 373-391.

⁴³ Sulle comunità ebraiche in Terra d'Otranto, cfr. C. Massaro, *Ebrei e città nel Mezzogiorno tardomedievale: il caso di Lecce*, «Itinerari di ricerca storica», 5 (1991), pp. 9-49; G.R. Schirone, *Giudei e giudaismo in Terra d'Otranto*, Cassano delle Murge 2001; e *Gli ebrei del Salento, secoli IX-XVI*, cur. F. Lelli, Galatina 2013. Per una prospettiva più ampia, si vedano C. Colafemmina, *Ebrei e cristiani in Puglia e altrove. Vicende e problemi*, Cassano delle Murge 2001; e G. Todeschini, *Gli ebrei nell'Italia medievale*, Roma 2018.

⁴⁴ Sulla presenza ebraica nel regno alla fine del Medioevo, si rinvia a G. Petralia, *L'età aragonese. 'Fideles servi' vs 'regii subditi': la crisi della presenza ebraica in Italia meridionale*, in *L'Ebraismo dell'Italia Meridionale Peninsulare dalle origini al 1541. Società, Economia, Cultura*, IX congresso internazionale dell'Associazione Italiana per lo studio del Giudaismo, cur. C.D. Fonseca et al., Galatina 1996, pp. 79-114; G. Lacerenza, *Lo spazio dell'ebreo. Insediamenti e cultura ebraica a Napoli (secoli XV-XVI)*, in *Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli: Italia e Spagna nei secoli XV-XVIII*, Atti del convegno (Napoli, maggio 1999), cur. L. Barletta, Napoli 2002, pp. 357-427; e N. Zeldes, *The Mass Conversion of 1495 in South Italy and its Precedents: A Comparative Approach*, «Medieval Encounters», 25 (2019), pp. 227-262.

4. *La corte capitanale, tipologia dei reati e contesto socioculturale*

Sin dalla prima lettura del resoconto giudiziario della corte capitanale di Nardò a colpire è soprattutto la violenza e la brutalità dei comportamenti, di gesti e azioni oggetto di denuncia, così come il diverso tipo di insulti, offese e ingiurie, la gravità delle quali, se rapportata al grado della pena, è indicativa di strutture, atteggiamenti e categorie culturali della società tardomedievale⁴⁵.

Prima di descrivere le tipologie di reato più diffuse e per le quali si ricorreva alla giustizia penale, scendiamo nel particolare e prendiamo in esame il dettato della fonte. La sequenza delle registrazioni appare strettamente cronologica, per cui a illeciti più gravi (come le aggressioni a mano armata) si alternano violazioni di natura civile o comunque di lieve entità (come i piccoli furti). Oltre all'annotazione di singole infrazioni, si registrano illeciti che assumono un carattere collettivo, giacché il reato contestato coinvolgeva più trasgressori. Frequenti, ad esempio, sono i casi in cui il registro giudiziario censisce un elenco di persone, accusate di contravvenzione alla pulizia delle strade⁴⁶, di renitenza al servizio di guardia («non andao alla guardia»)⁴⁷ o di frequentazione notturna delle vie e dei luoghi pubblici, dopo la terza e «senza foco»⁴⁸. Vi compare ancora il gioco d'azzardo (delle carte, dei dadi e degli «arunghi»⁴⁹), la partecipazione attiva ai disordini di piazza («per certo rumore facto in piazza», «in la beccaria» o «alla via publica»)⁵⁰ e la resistenza (*inobediencia*) a un pubblico ufficiale⁵¹.

Alle infrazioni suindicate, e che rientrano nella fattispecie dei reati di natura pubblica, perché consumati in dispregio di un provvedimento o di un ordine ema-

⁴⁵ Sulla simbologia di certi epiteti ingiuriosi, efficacemente definiti «i graffiti della mentalità», e ampiamente utilizzati in tutta l'Italia tardomedievale, si rinvia a A.M. Nada Petrone, *Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo Medioevo*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*, cur. M. Miglio - G. Lombardi, Roma 1993, pp. 47-87, partic. 50. Si veda anche C. Tardivel, *Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo: il reato di verba iniuriosa nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)*, in *I registri della giustizia penale* cit., pp. 301-320.

⁴⁶ ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 216v.

⁴⁷ *Ibid.*, c. 210v.

⁴⁸ *Ibid.*, c. 211v.

⁴⁹ *Ibid.*, cc. 207v, 208r, 212r e 214r. *Larunghio*, o aliosso, era un osso di pecora o di montone usato come pedina o dado per giocare. Cfr. G. Rohlfs, *Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d'Otranto)*, voll. 3, Galatina 1976, (I ed. 1956-1961), *ad vocem*; e Perrone, *La Corte del Capitano di Nardò* cit., pp. 173-174.

⁵⁰ ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 210v e 219v.

⁵¹ *Ibid.*, cc. 211v, 212v, 213v e 214r.

nato dall'autorità preposta, sono da aggiungere quelli perseguiti per frode ai danni del fisco, o per mancato rispetto delle norme di polizia urbana. Nel primo caso incorrono in sanzioni penali le inadempienze nei confronti del dazio sul pane, sui prodotti agricoli, sul cotone e sul pescato⁵².

Per quanto concerne invece le infrazioni a norme di igiene pubblica, sono soprattutto gli stranieri (albanesi, slavi, ebrei e greci) a disattendere il divieto di gettare e scaricare in strada immondizie e acque sporche («bructe»)⁵³; mentre in altre tipologie di reato appare coinvolta una più ampia e variegata categoria di persone, appartenenti anche ai “ceti” sociali medio-alti. Mi riferisco, in particolare, all'obbligo di osservare il riposo festivo – disatteso, ad esempio, da Luca de Carignano e da Cristoforo Inguscio⁵⁴ –, o all'obbligo di legare la bocca ai puledri con un sacco (lo «spurtello») durante la trebbiatura – disatteso, tra gli altri, da Giovanni Manieri⁵⁵ –, o ancora all'obbligo di pascolare gli armenti, e in special modo i buoi, muniti di campana (trasgredito, tra gli altri, da Cristaldo Pinto e da Pietro Muci)⁵⁶.

Anche i membri del pubblico impiego o i loro più stretti collaboratori incappavano nelle maglie della legge: il *portararo* Meo Caballo per aver consentito l'uscita dalla città ad alcuni forestieri «sencza bullecta»⁵⁷, o come il *comenancieri* del tesoriere, accusato di violazione di domicilio⁵⁸.

La casistica si fa più ampia se si considerano i reati consumati a danno di privati (quali furto, sconfinamento di proprietà, lesione di beni, inadempienza di accordi relativi a restituzione di denaro, atti di violenza verbale e/o fisica).

Relativamente alla prima delle due tipologie, il registro neretino offre un vasto campionario di illeciti, che vanno dal più banale furto di un indumento («la gunnella» o «lu coperceri»)⁵⁹, di paglia, di un pezzo di pane o di carne, della zappa

⁵² *Ibid.*, cc. 210v, 211v, 216r, 220r.

⁵³ *Ibid.*, cc. 207r, 210r, 216v.

⁵⁴ *Ibid.*, c. 212r.

⁵⁵ *Ibid.*, c. 212v. Per il significato del termine *spurtello*, si veda Rohlfs, *Vocabolario dei dialetti salentini* cit., *ad vocem*; e Perrone, *La Corte del Capitano di Nardò* cit., p. 270.

⁵⁶ *Ibid.*, cc. 215rv.

⁵⁷ *Ibid.*, c. 207v.

⁵⁸ *Ibid.*, c. 210v. Il *comenancieri* era letteralmente “il servo che mangia con la famiglia presso cui lavora”. Cfr. Perrone, *La Corte del Capitano di Nardò* cit., p. 193.

⁵⁹ ASNa, *Libro Singolare 242*, cc. 211r e 212v. Il *coperceri* era il copricapo femminile o la coperta di bambace. Cfr. Rohlfs, *Vocabolario dei dialetti salentini* cit., *ad vocem*; e Perrone, *La Corte del Capitano di Nardò* cit., p. 197.

come di altri attrezzi, di uva, grano o avena⁶⁰, alla più grave sottrazione di gioielli e di animali domestici o da lavoro (cavalli e buoi soprattutto)⁶¹.

Diversi sono i casi di occupazione indebita di terreni e di abitazioni private al fine di trarne profitto, come dimostrano, tra le tante, le accuse mosse da Ventura de Samblasio (o de Santo Blasio) e da Silvestro Bontempo rispettivamente a Federico de Pantaleo e ad Agostino de Samblasio, che in maniera del tutto arbitraria avevano coltivato terre di proprietà dei querelanti⁶².

Ugualmente frequenti i contenziosi per danni arrecati ai campi e alle colture dagli animali. Qui le parti coinvolte sono, da un lato, gli agricoltori intenti a tutelare i loro prodotti, soprattutto grano, olive, vite e zafferano, dall'altro, gli allevatori di ovini, bovini e suini, che con il pascolo abusivo, ma anche con il semplice passaggio del bestiame, compromettevano il raccolto e l'approvvigionamento idrico delle cisterne private⁶³.

Non stupisce che in un contesto a forte vocazione rurale come quello salentino, la materia di discussione in sede processuale abbia riguardato in misura rilevante proprio l'attività agricola e silvo-pastorale, incluse le dispute di confine e le controversie sui titoli di proprietà, che verosimilmente avranno costituito ragione di contenzioso per buona parte delle denunce e delle aggressioni (verbali e/o fisiche) di cui ci sfuggono i moventi. E ancora, prima di considerare i reati più gravi, va tenuto conto che diverse accuse riguardano il mancato rispetto dei termini di pagamento, come pure la mancata corresponsione del dovuto censo. A incorrervi sono personaggi di varia estrazione sociale e provenienza: membri delle comunità ebraica e albanese, ma anche esponenti del notabilato locale e dell'aristocrazia feudale, come *misser* Cesare de Noha⁶⁴, denunciato dal castellano Iacobo di Capua per non aver reso la somma di 25 tarì, o come il notaio Nicola de Corigliano, accusato da Federi-

⁶⁰ ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 214r, 213v, 212v, 207v, 220.

⁶¹ *Ibid.*, cc. 216v, 210r e 211v.

⁶² *Ibid.*, c. 209r.

⁶³ *Ibid.*, cc. 212r, 212v, 213v, 214v, 215r, 217v, 222r.

⁶⁴ *Ibid.*, c. 214r. I De Noha, signori dell'omonimo casale (presso Galatina) già sul finire del XIII secolo, sono censiti tra i feudatari di Terra d'Otranto nel *Cedulario* del 1320, che menziona un Guglielmo De Noha (cfr. C. Minieri Riccio, *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1877, p. 197). Nel Quattrocento la loro signoria comprende anche i casali di Merine, Francavilla e Padulano *de comitatu Licii* e quello di Giurdignano *principatus Taranti*. Il 9 agosto 1439 Alfonso d'Aragona accorda il suo assenso alla subinfeudazione del casale di Giurdignano, che la contessa Maria d'Enghien aveva concesso a Baucio De Noha (cfr. Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, ms XXVIII B 19, pp. 79-80).

co di Carignano e da Guglielmo della Porta, «utili signori» del feudo di Flaugiano (presso Nardò), per non aver pagato la decima del vino⁶⁵.

Passando a un altro tipo di reati, merita innanzitutto menzione il diffuso ricorso a espressioni ingiuriose e diffamatorie, a minacce verbali e promesse di morte, puntualmente censurate dall'autorità preposta. Le frasi offensive così come certi epiteti, fedelmente estratti dal contesto originario e trascritti nel registro, in quanto *ratio* dello stesso procedimento, restituiscono un ampio campionario degli insulti cui si ricorreva con maggiore frequenza in caso di liti e accesi contrasti⁶⁶. Qui l'uso della lingua volgare nella registrazione si fa sistematico. Chi ha il compito di annotare quanto realmente accaduto tra le parti ricorre alla viva voce dei protagonisti riportando l'ingiuria esattamente nei termini e nella lingua in cui la stessa è stata pronunciata dal querelato e udita dal querelante.

L'aggressione personale di tipo ingiurioso, la violenza verbale, specchio della mentalità e del contesto culturale, poteva investire l'onorabilità parentale («tu non fosti fillio de soroma», «sorota non mi foi mulliere», «allo culo de mammata»⁶⁷), fare riferimento all'infedeltà coniugale («perché li dixè ca Filippo de Pifani have havuta essa et la sorò», «va, che ti cala Nunczo de Micheli»⁶⁸, alla menzogna e allo spergiuro («tu menti per la gula»⁶⁹, «tu hai facto iuramento falso», «tu si' venuto per testimonio voluntario», «bructo traytore»⁷⁰), ma anche alla bestemmia («yo incaco quillo chi stai in cielo», «perché biastemò Santo Francesco»⁷¹); poteva riguardare pesanti addebiti come il furto o il danneggiamento dell'altrui proprietà («latro tu te meriti la furca», «latro

⁶⁵ ASNa, *Libro Singolare 242*, c. 221r.

⁶⁶ Per un'indagine sul piano strettamente linguistico, si veda V.L. Castrignanò, *Ingiurie e minacce in un registro giudiziario salentino del tardo Quattrocento*, «Medioevo letterario d'Italia», 13 (2016), pp. 97-113. Per esempi analoghi in altri contesti, si rinvia invece a P. Larson, *Ingiurie e villani dagli atti podestarili pistoiesi del 1295*, «Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano», 9 (2004), pp. 349-354; e G. Breschi, *Le Marche, in L'italiano delle regioni. Testi e documenti*, cur. F. Bruni, Torino 1994, pp. 484-486.

⁶⁷ ASNa, *Libro Singolare 242*, cc. 211r, 211v e 219r.

⁶⁸ *Ibid.*, cc. 209r e 220r.

⁶⁹ *Ibid.*, cc. 218v e 219v. L'espressione «tu menti per la gola», diretta a smentire dichiarazioni ritenute false, ricorre spesso come ingiuria anche in diversi processi bolognesi, che coinvolgono soprattutto uomini. Si vedano in merito T. Dean, *Gender and insult in an Italian city. Bologna in the later Middle Ages*, «Social history», 29/2 (2004), pp. 217-231, partic. 221; e S. Cucini, *Violenza "femminile" e violenza "maschile" nei Libri Maleficorum bolognesi del tardo Quattrocento*, in *I registri della giustizia penale* cit., pp. 321-344: 340.

⁷⁰ ASNa, *Libro Singolare 242*, cc. 217v e 213v.

⁷¹ *Ibid.*, cc. 211r e 218r.

sassino mene godo», «perché li petrigiao la casa»⁷²), l'evasione fiscale e la frode («tu fai andare tocta questa terra ad ruina»⁷³), l'aspetto e lo stato psico-fisico della persona («tu non vidi», «orbo», «inbriaco», «torto», «paczo»⁷⁴), o poteva indulgere a espressioni volgarmente allusive a parti del corpo («ficcate quisto in culo», «alla barba sua», «perché li mostrao le fiche»⁷⁵), e, ancora, alla prostituzione e alla sodomia («marituma ti vede li homini chi tieni avanti la porta», «puctana frustata rufiana», «tu lo havisti de te et non de frate Loysi», «le cose minime non li pilli perché pilli le cose grandi»⁷⁶), all'appartenenza etnica, alla provenienza politica e alla condizione sociale («albanese cane», «iudio cane renegato», «o male previte»⁷⁷).

La formulazione dell'offesa si avvaleva spesso di metafore animalesche («cane», «cane filio de cane», «asino»), di versi offensivi («li feche uno mugito in modo de beffa»⁷⁸) e di minacce verbali («tu non ay una dia de vita», «se yo te sequitasse te faria impendere», «malanno habia ipso et l'anima de suisa et lo parentato sua», «io te derò tanti pugni in facie finché te faccio cadere», «io te ferò portare adtacato ad Lecche», «yo vollio talliare la fache ad te et ad molliereta», «yo te vollio cachiare l'entrame», «talliare lu collo», «tu devi essere squartato», «scannilo»⁷⁹).

Ben più grave della violenza verbale era quella inferta fisicamente a seguito della degenerazione di un alterco o, peggio, con premeditazione. Dal registro trapela un clima di aggressività quotidiana che sembra coinvolgere tutti, uomini e donne – come si vedrà più avanti –, stranieri e autoctoni, persone legate da vincoli di parentela (Alessandro Colella denuncia, ad esempio, il fratello Matteo che «li roppe la faci»⁸⁰), vicini di casa, gente comune e figure di rilievo, come il notaio Benedetto Tiso, accusato da Angelo Coluto «perché lu pilliao per pecto et straciaoli la camisa», o Ventura de Samblasio, accusato da Giorgio Gatto perché gli strappò i capelli e gli sferrò un pugno⁸¹.

Gli esempi richiamati, attestando il coinvolgimento di vari attori sociali, in-

⁷² *Ibid.*, cc. 208v e 213r.

⁷³ *Ibid.*, c. 221r.

⁷⁴ *Ibid.*, cc. 208v, 216v, 221v, 213r, 215r e 222v.

⁷⁵ *Ibid.*, cc. 214r e 216v. Il termine richiama alla memoria Dante *Inf.* 25.2 (*le mani alzò con amendue le fiche*).

⁷⁶ *Ibid.*, cc. 211r, 213r, 210v e 214v.

⁷⁷ *Ibid.*, cc. 214v, 221v e 209v.

⁷⁸ *Ibid.*, cc. 206v e 210r.

⁷⁹ *Ibid.*, cc. 208r, 213v, 216r, 214v, 216v, 218r, 210r, 220v.

⁸⁰ *Ibid.*, c. 218v.

⁸¹ *Ibid.*, cc. 208r e 221v.

differentemente vittime o colpevoli, concorrono a confermare le parole di Jacques Chiffolleau, il quale in suo contributo dedicato al tema della violenza nel quotidiano (risalente al 1980) sosteneva si potesse avere l'impressione che violenti e violentati, vittime e aggressori fossero praticamente interscambiabili⁸². A innescare situazioni di conflitto scatenanti violenza immaginiamo siano stati i motivi più vari, legati alla quotidianità e tipici della conflittualità urbana, dettati magari da gelosia, competizione, vicinato e promiscuità.

Le vittime assai di frequente sono inquisite, prese per i capelli, per il collo, per il petto o per la camicia, stratonate e gettate a terra, percosse con pugni, schiaffi e calci, a mano nuda o con bastoni, pietre, lance, spade, coltelli, piatti o attrezzi da lavoro (con uno «squartaturo»⁸³. Riportano ferite sanguinanti («folli sango», «fecheli sango»⁸⁴ sul volto e sul capo («li ruppe la capo», «li roppe la testa»⁸⁵, ma denunciano anche aggressioni alle parti intime («lo ferio alla cosa») e abusi sessuali («lu tocao sconczamente»⁸⁶.

Sebbene spesso sfuggano i retroscena e le vere motivazioni di tanta asprezza di costumi, riconducibili a sensi di rivalsa, a progetti di ritorsione, a reconditi desideri di vendetta, maturati sulla memoria di antichi risentimenti o per dissapori più recenti, causa, alle volte, di vere e proprie faide familiari, è tuttavia possibile – tenendo conto del contesto storico-culturale di riferimento – formulare alcune ipotesi di interpretazione. Dietro le aggressioni e le denunce, dietro le minacce, le violenze e i tentativi di omicidio si potevano, sì, celare banali antipatie, invidie, gelosie e inimicizie, ma avranno senz'altro avuto un ruolo determinante le ragioni di carattere economico, come pure il miraggio della ricchezza, l'incremento patrimoniale e le motivazioni di ordine sociale, legate nelle realtà multietniche alla difficile convivenza e alla competizione tra comunità e gruppi diversi, come anche alla difesa dello *status* e dell'onorabilità familiare (la “bona fama”). Quest'ultima era assicurata mediante il controllo e la tutela della donna, casta, fedele e feconda nel suo ruolo di moglie e

⁸² J. Chiffolleau, *La violence au quotidien. Avignon au XIVe siècle d'après les registres de la cour temporelle*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes», 92/2 (1980), pp. 325-371, partic. 355: «Le lecteur a l'impression que violents et violentés, victimes et agresseurs sont interchangeable».

⁸³ ASNa, *Libro Singolare 242*, c. 212r. Lo *squartaturo* era un grosso coltello da macellaio. Cfr. G. Rohlfs, *Vocabolario dei dialetti salentini* cit., *ad vocem*; e Perrone, *La Corte del Capitano di Nardò* cit., p. 270.

⁸⁴ ASNa, *Libro Singolare 242*, c. 213r.

⁸⁵ *Ibid.*, cc. 209v e 222r.

⁸⁶ *Ibid.*, cc. 218r e 217v.

di madre⁸⁷, e, per converso, mediante il contestuale allontanamento dal nucleo familiare e la stigmatizzazione della donna deviata dal suo destino “naturale”, perché prostituta, strega o isterica⁸⁸. E se consideriamo la violenza come «il risultato di una serie di fatti necessari per mantenere l'onore o la fama, indipendentemente dall'appartenenza sociale degli individui, nobili o meno nobili»⁸⁹, un discorso a parte meritano proprio i reati commessi contro le donne, nonché da donne su altre donne.

Ma prima di procedere in questa direzione, e a conclusione di quanto fin qui esposto sulla differente natura dei reati censiti nel registro neretino, si allega una tabella riassuntiva nella quale si riportano le pene pecuniarie previste per ciascuna violazione (Tab. 2).

5. *Reati contro le donne, reati commessi da donne*

Il tema della violenza sulla donna, sia stata essa perpetrata in forma verbale, psicologica, morale, sessuale, fisica o economica ha conosciuto negli ultimi anni un rinnovato interesse storiografico, incentivato, oltre che dalla vivacità del dibattito pubblico sull'argomento, da nuove letture e prospettive metodologiche di taglio interdisciplinare⁹⁰, incluso l'approccio, per così dire, 'giudiziario', che ha sviscerato un'ampia gamma di reati commessi ai danni delle donne nell'Italia medievale⁹¹.

⁸⁷ Cfr. S. Vecchio, *La buona moglie*, in *Storia delle donne. Il Medioevo*, cur. C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1994, pp. 129-165; E. Crouzet-Pavan, *Crimine e giustizia*, in *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, cur. G. Calvi, Roma 2004, pp. 55-72; e G. Casagrande - M. Pazzaglia, «Bona mulier in domo». *Donne nel Giudiziario del Comune di Perugia nel Duecento*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia, 2. Studi storico-antropologici», 22 (1998-1999), pp. 127-166.

⁸⁸ G. Angelozzi - C. Casanova, *Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014; L. Azara - L. Tedesco, *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma 2020.

⁸⁹ C. Gauvard, *Violence et ordre public au Moyen Âge*, Parigi 2005, p. 12.

⁹⁰ Si limita il rinvio a I. Nuovo, *Potere aragonese e ideologia nobiliare nel De obedientia di Giovanni Pontano*, in *Le carte aragonesi. Atti del Convegno (Ravello, 3-4 ottobre 2002)*, cur. M. Santoro, Pisa-Roma 2004, pp. 119-140; *Les médiévistes et l'histoire du genre en Europe*, cur. D. Lett, «Genre & Histoire», 3 (2008) (<https://journals.openedition.org/genrehistoire/340>); C. Segura, *La violencia sobre las mujeres en la Edad Media. Estado de la cuestión*, «Clio & Crimen», 5 (2008), pp. 24-38; Lett, *Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli XII-XV)*, Bologna 2014; *The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*, cur. J.M. Bennett - R.M. Karras, Oxford 2013; *The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime*, cur. R. Gartner - B. McCarthy, Oxford 2014.

⁹¹ Cfr. il numero monografico *Giustizia e reati sessuali nel Medioevo*, «Studi Storici», 27/3 (1986); e G.T. Colesanti - D. Santoro, *Omicidi, ingiurie, contenziosi: violenza verbale e fisica nella Calabria del*

Tab. 2. *Reati e rispettive sanzioni pecuniarie*⁹²

<i>Reato</i>	<i>Evasione fiscale</i>	<i>Violazione della normativa</i>	<i>Sedizione e ribellione</i>
Contro il potere pubblico	- Mancato versamento del dazio (sul pane, sui prodotti agricoli, sul cotone e sul pescato) = 5 < 10 grani/grana	- Divieto di bestemmia = 10 grani/grana < 1 tari - Divieto di esercizio del gioco d'azzardo = 5 grani/grana < 1 ducato, 2 tari e 10 grani/grana - Retinenza al servizio di guardia = 5 grani/grana < 1 tari e 10 grani/grana - Divieto di dispersione delle acque sporche e dei reflui per le strade = 5 < 15 grani/grana - Divieto di frequentazione notturna delle strade = 10 grani/grana < 1 ducato, 2 tari e 10 grani/grana - Obbligo di rispettare il riposo festivo = 10 grani/grana < 1 tari - Obbligo di legare la bocca ai puledri durante la trebbiatura = 5 grani/grana < 1 tari - Obbligo di pascolare gli armenti muniti di campana = 10 grani/grana < 1 tari	- Partecipazione a disordini di piazza = 1 tari < 1 ducato - Resistenza a pubblico ufficiale = 5 grani/grana < 1 ducato, 2 tari e 10 grani/grana
Contro la persona	<i>Ingiurie e minacce verbali</i>	<i>Aggressioni fisiche</i>	<i>Reati a sfondo sessuale</i>
	5 grani/grana < 1 ducato	5 grani/grana < 3 ducati	1 tari < 1 tari e 10 grani/grana
Contro il patrimonio	<i>Furto</i>	<i>Danneggiamento dell'altrui proprietà</i>	<i>Mancato rispetto degli accordi pattuiti</i>
	5 grani/grana < 3 ducati	5 grani/grana < 4 tari	5 grani/grana < 1 tari

XV secolo, «Anuario de Estudios Medievales», 38/2 (2008), pp. 1009-1022, partic. 1015-1018; e Colesanti - Santoro, *Crimini contro le donne* cit.

⁹² *monete di conto*: 1 oncia = 30 tari = 600 grani/grana = 3.600 denari; 1 oncia = 6 ducati; 1 ducato = 5 tari = 100 grani/grana = 600 denari; 1 oncia = 30 tari; 1 tari = 20 grani/grana.

In quest'ottica i dati contenuti nel registro neretino possono contribuire ad ampliare la prospettiva della riflessione sul tema, restituendo una casistica di area meridionale che va ad arricchire il dossier delle testimonianze provenienti dal Mezzogiorno peninsulare e insulare per i secoli XIV e XV⁹³. Dalla più ampia disponibilità di questo tipo fonti dipenderà sia la possibilità di indagare il problema della violenza di genere anche per le più remote e periferiche province del Regno, sia quella di approfondire le motivazioni culturali e sociali di costumi inveterati largamente diffusi, con tutte le loro molteplici sfaccettature e implicazioni.

In una società decisamente patriarcale, che relegava la donna in una condizione di subalternità rispetto all'uomo (padre, marito o figlio), non sorprendono i maltrattamenti di cui la stessa era fatta oggetto a partire proprio dall'ambiente familiare e domestico⁹⁴. Se a ciò si aggiungono la precarietà economica e il difetto di formazione e di crescita culturale, cui la donna era spesso costretta, appare in tutta la sua evidenza come il fenomeno non solo fosse comune e radicato – ogni qual volta una donna avesse derogato ai suoi compiti di buona moglie e madre (sottostare alle decisioni del marito e provvedere alle sue necessità, crescere i figli, governare la casa) o fosse contravvenuta ai modelli culturali e comportamentali imposti (che la volevano irreprensibile sul piano morale e della condotta) –, ma anche, in buona sostanza, largamente condiviso e accettato dal contesto socio-culturale dell'epoca.

In ragione di ciò non stupisce quindi un tratto caratteristico della documentazione in esame: la forte sproporzione quantitativa tra i reati commessi ai danni di un uomo e quelli commessi ai danni di una donna (vedi Tab. 3), o meglio la sproporzione tra il diverso numero delle denunce.

Tab. 3. *Reati contro le donne*

<i>Reati contro la persona (in generale)</i>	<i>Reati contro le donne</i>
Numero dei casi: 143 Percentuale: 23, 51%	Numero dei casi: 40 Percentuale: 6, 57%

I crimini collegati all'onore della famiglia, ad esempio (come violenze fisiche e psicologiche, stupri, delitti matrimoniali a causa di adulterio o altro), nei quali potevano cadere vittime diverse donne, solo molto di rado venivano segnalati e portati davanti a un tribunale.

⁹³ *Ibid.*, p. 374.

⁹⁴ E. Orlando, *Cultura patriarcale e violenza domestica*, in *Violenza alle donne* cit., pp. 13-36.

Ovviamente le eccezioni non mancavano. Ed ecco anche alcune donne di Nardò essere vittime di uomini e mariti violenti, che agiscono «irato animo» contro di loro⁹⁵. È il caso, ad esempio, di Sava Schavona, picchiata da Francesco Vela che «la bactio», come di Isabella Ardita, percossa con «cento piactonate» da Iannicزارo Per-rico, o ancora della moglie di Ursino di Aradeo, aggredita dallo stesso marito che le ruppe il capo «con lo rocco»⁹⁶. La violenza fisica poteva poi sfociare nella molestia, nell'abuso o nell'aggressione sessuale, come accadde a Fortuna Albanese, molestata da Antonio Preste che le mise «li mano violente addosso»⁹⁷.

Più frequente, tuttavia, nei confronti delle donne sembra sia stato il ricorso a minacce, offese e insulti diffamatori, rivolti soprattutto per accusare presunti atteggiamenti trasgressivi e amorali, lesivi della loro dignità e onorabilità, e considerati pericolosi per l'unità familiare e il mantenimento dell'ordine sociale⁹⁸. Clara de Pantaleo, ad esempio, è incolpata di adulterio da Giovanfrancesco Caballone, a sua volta denunciato, per aver dato alla luce un figlio illegittimo («bastardo»); Menga Albanese è apostrofata «puctana, frustata, rufiana», così come bollate allo stesso modo («puctane») sono Solda Malecasa, la figlia di Isca Ebreo e la moglie di Cola Albanese⁹⁹.

La perdita dell'integrità fisica per le nubili e dell'onorabilità per le sposate consuete a frequentazioni extraconiugali rappresentava la peggiore 'infamia' per una donna, e di conseguenza, la più grave accusa che le si potesse rivolgere, da parte degli uomini come anche da parte delle stesse donne¹⁰⁰. Oltre al richiamato e ampiamente ricorrente epiteto diffamatorio, sinonimo di donna di facili costumi, ritornano nel testo accuse più edulcorate, ma ugualmente pungenti e lesive, come quelle rivolte a Bella Tarantina («li vicini non ti nchi voleno in quella casa»), o alla moglie di Matteo Muci da parte di una vicina («marituma ti vede li homini chi tieni avanti

⁹⁵ ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 212r: «Giorgio Albanese, denunciato per Marco Albanese perché, irato animo, li bactio la matre».

⁹⁶ *Ibid.*, cc. 208r, 222v e 213v. Il *rocco* era un attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata a forma di uncino e munito di impugnatura. Cfr. Rohlf, *Vocabolario dei dialetti salentini* cit., ad vocem e Perrone, *La Corte del Capitano di Nardò* cit., p. 261. Sulla violenza coniugale, si vedano *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, cur. S. Seidel Menchi - D. Quagliani, Bologna 2000; e M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011.

⁹⁷ ASNa, *Libro Singolare* 242, c. 217v.

⁹⁸ S. Ravaggi, *Il lessico delle ingiurie contro le donne*, in *Violenza alle donne* cit., pp. 129-149.

⁹⁹ ASNa, *Libro Singolare* 242, cc. 211r, 213r, 213v, 214v e 222v.

¹⁰⁰ A. Esposito, *Donne e fama tra normativa statutaria e realtà sociale*, in *Fama e publica vox nel Medioevo*, cur. S. Seidel Menchi - D. Quagliani, Roma 2011, pp. 87-102.

la porta»), come anche all'indirizzo della moglie di Angelo de Micheli, offesa dalla cognata che le disse: «trista, trista, non me bactegiano li annamorati»¹⁰¹.

Non di rado, e come testimoniano questi ultimi due casi, la violenza verbale e quella fisica si consumavano anche tra donne (parenti, vicine di casa, appartenenti alla medesima comunità) con accuse e impropri sui rispettivi comportamenti sessuali, deviati e disdicevoli, o con violente aggressioni fisiche a mano armata di oggetti contundenti, soprattutto pietre¹⁰². Relazioni adulterine, pratiche promiscue e atteggiamenti licenziosi sono attribuiti a diverse donne, e in particolar modo alle straniere, che sporgono querela presso la corte capitanale¹⁰³. Così Venneri Albanese denuncia Caterina Fornara per averle detto «ca Filippo de Pifani have havuta essa et la soro (la sorella)», mentre la stessa Caterina, a sua volta, denuncia la moglie di Paolo Albanese con la motivazione «ca li fili soi sono bastardi et sono fili de Gabrieli Spinello»¹⁰⁴. Oggetto di identici addebiti sono anche la moglie di Cola Vallio, accusata di essersi intrattenuta con Cola Russo presso l'abitazione di Domenico de Prato; la moglie di Pietro Marre, alla quale Antonella Ballia disse «va, che ti cala Nuczo de Micheli»; e quella di Francesco da Copertino, ingiuriata «puctana, frustata» e capace di tenere «cento innamorati»¹⁰⁵.

Si può osservare come in forma più o meno esplicita le ingiurie verbali all'indirizzo di una donna coniugata e con prole, oltre a mettere in discussione la legittimità di quest'ultima, colpiscono anche l'onore dell'uomo, il marito, che si ritrova nella condizione del "cornuto" con figli "bastardi". In questo modo, se gli insulti lanciati a una donna hanno come bersaglio diretto lei e il suo comportamento "disonorato" (appunto privo di onore), le offese rivolte a un uomo circa la moralità della moglie, della madre, di una figlia o di una sorella, colpiscono quest'ultimo solo indirettamente, giacché in entrambi i casi è la sessualità femminile ad essere criticata e attaccata. In altre parole, in vari tipi di insulti ed espressioni di violenza verbale l'onore maschile passa attraverso il corpo delle donne¹⁰⁶.

¹⁰¹ ASNa, *Libro Singolare 242*, cc. 208v, 211r e 212v.

¹⁰² Ne sono un esempio Antonella Schiavona, denunciata per ben tre volte da Mita Schiavona perché «li menao le petre», e Calia Albanese, denunciata da Antonia Albanese perché «la bactio et dedeli con una petra». Cfr. ASNa, *Libro Singolare 242*, cc. 208v e 217v.

¹⁰³ Sui comportamenti trasgressivi, cfr. *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia: XIV-XVIII secolo*, cur. S. Seidel Menchi - D. Quagliani, Bologna 2004.

¹⁰⁴ ASNa, *Libro Singolare 242*, c. 209r.

¹⁰⁵ *Ibid.*, cc. 217r, 220r e 215v.

¹⁰⁶ Interessanti considerazioni in merito sono in D. Lett, *Violenza e dipendenza. Il regime di genere nei registri della giustizia criminale di età comunale (sec. XIV-XV)*, in *I registri della giustizia penale cit.*, pp. 345-372, partic. 360-361.

Tra gli abusi commessi contro donne sono da annoverare anche quelli perpetrati sul loro patrimonio, soprattutto quando la condizione vedovile le rendeva socialmente più deboli e indifese¹⁰⁷. È quanto accade, ad esempio, alla vedova di Battista delo Prothomastro, privata delle sue terre da Filippo de Barbieri, o a Margherita Condana che denunciò Giovanni Corbino di aver arato le sue proprietà¹⁰⁸.

Infine, per completare un quadro di per sé assai complesso e variegato nelle forme e nei contenuti come quello appena tratteggiato, meritano almeno un rapido cenno le situazioni in cui, oltre a quelle già esposte, sono donne a farsi protagoniste degli stessi reati. Tra le colpevoli il maggior numero è responsabile di frode al fisco per non aver pagato il dazio sul pane al notaio Benedetto Tiso («dacieri de lo pane») ¹⁰⁹. Si tratta, tra le altre, di Caterina de Luca, Lena Vernicchone, Maria Rotonda e delle fornaie di Antonello de Samblasio, di Angelo de Stasi, di Angelo Sabbatino e di quella del monastero di Santa Chiara¹¹⁰. Tipologia di crimine altrettanto frequente è anche quella riconducibile al conflitto spontaneo sorto in ambito domestico o dei rapporti di vicinato. Le liti, in questo caso, condotte sul filo della violenza verbale, provocano generalmente conseguenze fisiche di poco conto e interessano persone legate spesso da rapporti di parentela. Le donne coinvolte in un alterco interloquiscono generalmente con altre donne.

Non mancano i casi di donne che non saldano i debiti contratti, come l'ebrea donna Pasca, accusata di insolvenza da Tommaso Caballone, o Maria Camberlinga, morosa nei confronti dell'abate Stefano e del diacono Angelo¹¹¹.

Da ultimo, degno di nota è il coinvolgimento di due donne, Lucia di Giovanni Albanese e «la femina» di Cola di Nardò, in un episodio di resistenza (o *inobediencia*) collettiva al potere pubblico¹¹².

In conclusione, il quadro tracciato avvalorava l'importanza dei registri giudiziari – anche se, come nel nostro caso, di immediata rilevanza contabile e fiscale – ai fini della ricostruzione di eventi e situazioni utili per indagare aspetti sociali e modelli culturali di epoche passate. Essi offrono allo storico un punto di osservazione straordinario su un ampio spettro di questioni, come l'uso della violenza nei rapporti

¹⁰⁷ T. Lazzari, *La violenza sui beni e sulle rendite delle donne*, in *Violenza alle donne*, cit., pp. 37-56.

¹⁰⁸ ASNa, *Libro Singolare 242*, cc. 221r e 222r.

¹⁰⁹ *Ibid.*, c. 210v.

¹¹⁰ *Ibid.*, cc. 210v, 211r, 212rv e 219r.

¹¹¹ *Ibid.*, c. 215r.

¹¹² *Ibid.*, c. 215r.

interpersonali e nelle circostanze del quotidiano, le differenze di genere e le relazioni tra i due sessi.

Il rapido affondo nella dimensione penale, condotto attraverso la descrizione dei reati maggiormente ricorrenti presso la comunità neretina, e in particolare di quelli caratterizzati da violenza (dalle accuse ingiuriose alle lesioni personali), – per quanto estrapolato da una testimonianza esigua, sia nella sua dimensione tematica che temporale (essa riguarda, infatti, una sola annualità) –, ha messo in evidenza la molteplicità dei temi e delle problematiche che questa tipologia di fonte consente di approfondire. Temi e problematiche che si propongono alla riflessione proprio attraverso la contravvenzione all'ordinamento sociale, al ruolo e al potere delle istituzioni, cui spetta il compito di punire i colpevoli e di garantire la pace, in ambito familiare così come all'interno della più ampia comunità cittadina.

Purtroppo per molte delle realtà meridionali non è possibile disporre di scritture analoghe, e ciò rende ancora più prezioso il testo neretino, grazie al quale, nonostante le lacune, i silenzi e i vuoti documentari, «lo studioso di storia» che «lavora con il materiale» a sua disposizione, ed è consapevole «delle criticità di interpretazione», «non si lascia paralizzare», ma al contrario, sia pur attraverso pochi e piccoli tasselli, cerca di cogliere il maggior numero di informazioni e suggestioni¹¹³. E tra queste, nell'orizzonte dell'incontro tra dimensione giuridica e realtà sociale, come non riconoscere il valore di quelle testimonianze che offrono “il diritto alla storia” anche agli esclusi, ai reietti, a quanti sono stati vittime di violenza o, al contrario, carnefici, e per questo colpevoli da consegnare alla giustizia.

¹¹³ P. Cammarosano, *Conclusioni*, in *I registri della giustizia penale* cit., pp. 464-467, partic. 465.

Il volume è il risultato di un progetto di ricerca diretto da Francesco Senatore con il sostegno costante degli altri due curatori. Si è inteso contribuire alla conoscenza della documentazione giudiziaria nel Regno di Napoli fra XV e XVI secolo, con riferimento alle corti centrali e periferiche, alle procedure, alle potenzialità della fonte giudiziaria per la conoscenza dei conflitti sociali e dei poteri nelle società meridionali. L'attenzione alla prassi prevale rispetto alla dottrina, che però non manca affatto ed è al centro di alcuni interventi. Da un lato si ricostruisce la storia di alcune corti di giustizia grazie a un ampio corpus di fonti di vario genere e a una solida conoscenza della "costituzione" del Regno, dall'altro si studia, con una fine analisi di casi specifici (un processo, un registro), il funzionamento effettivo delle corti, ricostruendone gli organigrammi, operazione che le fonti normative e dottrinarie non consentono, o non consentono sempre.

Saggi di G.T. Colesanti, P. d'Arcangelo, F. Filotico, F. Mastroberti, L. Petracca, E. Sakellariou, D. Santoro, F. Senatore, G. Vallone, M.R. Vassallo, P. Terenzi.

Gianluca Bocchetti è dottore di ricerca in Scienze storiche e culture della materia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli "Federico II". È autore del volume *La didattica universitaria della storia. Un confronto tra Italia e Spagna* (2024) e collabora con Pearson come consulente editoriale per la manualistica universitaria. I suoi interessi di ricerca riguardano la didattica della storia e la storia socio-economica del Mezzogiorno tardomedievale.

Davide Passerini è dottore di ricerca in Storia medievale e culture della materia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli "Federico II", docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado. Si occupa di storia delle istituzioni politiche del Mezzogiorno italiano nei secoli XIV-XVI.

Francesco Senatore insegna storia medievale all'Università di Napoli "Federico II". Studia l'Italia, in particolare il Mezzogiorno, nei secoli XIV-XVI, con un interesse per la comparazione con altre regioni europee. Le sue ricerche riguardano la diplomazia, le corrispondenze epistolari, la storia urbana, le istituzioni, la produzione documentaria, le cronache, gli archivi, la didattica della storia.

ISBN 978-88-6887-396-7

DOI 10.6093/978-88-6887-396-7

ISSN 2532-9898

